

ESSENTE

ORIGINAL
Sent 10314/03

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE SESTA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott. Franco VENANEI, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 77944 R.G. contenzioso
dell'anno 2002

TRA

CITTA CARROZZERIA "Green Line" di Federico Conti,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana
n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele CAPECE che
la rappresenta e difende,

ATTORE

E

S.p.A. ASSITALIA ASSICURAZIONI, in persona del suo
legale rappresentante, nella sede di Roma Corso
d'Italia n. 33,

CONVENUTO CONTUMACE

MAINARDI ANNA, residente in Roma, Via F. Cassini n. 8

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Risarcimento danni circolazione di veicoli
natanti.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Franco Venanei

Corrisposi dir.
In marche p.
N. 10314/03
N. 10314/03
Capice
5 MAG. 2003
IL SEGRETARIO
13/5/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, la Carrozzeria "Green Line" di Federico Conti ha convenuto in giudizio la S.p.A. Assitalia Assicurazioni e la sig.ra Anna Mainardi per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso all'auto di proprietà del sig. Filippo Di Marzio.

Riferisce l'attore che, il 13 gennaio 2002, l'auto Peugeot 206 targata BN786BV di proprietà del Sig. Di Marzio veniva urtata dall'auto FIAT targata AH046WS, di proprietà della sig.ra Anna Mainardi, condotta dal sig. Paolo Tutino e assicurata con Assitalia S.p.A. Intervenevano sul luogo dell'evento i vigili urbani che redigevano apposito verbale.

L'assicurazione, con lettera dell'11 febbraio 2002, veniva invitata a provvedere al pagamento del danno e contestualmente informata che l'istante era cessionaria del credito vantato dal sig. Di Marzio.

L'Assitalia provvedeva al pagamento di € 1604,05 a fronte di una spesa di € 1729,00 di cui alla fattura n. 145 del 29 maggio 2002, emessa dalla stessa Green Line di F. Conti.

Con la citazione in esame, parte attorea chiede che, accertata la responsabilità dei convenuti



IL GIUDICE DI PACE
Dot. *[Signature]*



nell'incidente di cui è causa, gli stessi vengano condannati al pagamento di € 123,95, pari alla differenza fra l'importo fatturato e quanto corrisposto dall'assicurazione, oltre alle spese per assistenza stragiudiziale per € 173,83 per un totale, quindi, di € 297,78.

Alla prima udienza, non si costituivano in giudizio i convenuti che venivano dichiarati contumaci.

Il Giudice di Pace rinviava la causa all'udienza del 22 gennaio 2003 per la presentazione di note conclusionali che parte attorea precisava a verbale con rinvio alle richieste esposte nella citazione.

La causa veniva trattenuta indecisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, precisato che parte attorea ha depositato l'atto di cessione del credito da parte del Sig. Filippo di Marzio, proprietario dell'auto incidentata. La Green Line è, pertanto, legittimata ad agire attivamente per il recupero della somma eventualmente dovuta al sig. Di Marzio per il ristoro del danno subito nell'incidente di cui è causa.

Tanto premesso, appare evidente, dalla lettura del verbale redatto dai vigili urbani, che la responsabilità dell'evento dannoso è da ascrivere esclusivamente al sig. Paolo Tutino, conducente

IL GIUDICE DI PACE
Dr. *[Signature]*



dell'autovettura Fiat Punto targata AH046WS, di proprietà della sig. Anna Mainardi. Basti, a tal fine, considerare la dichiarazione resa dal conducente ai VV.UU. ed allegata al citato verbale.

I danni subiti dall'autovettura del sig. Di Marzio debbono, pertanto, essere posti a carico dei convenuti.

In merito al "quantum", la Ditta attrice ha depositato copia della fattura citata in premessa da cui si evince la spesa sostenuta per la riparazione dell'auto incidentata. In assenza dei convenuti e non rilevandosi motivi per discostarsi dalla documentazione presentata, il "quantum" deve essere determinato sulla base della fattura emessa dalla Green Line per € 1.728, importo dal quale, ovviamente, deve essere detratto quanto già corrisposto dall'assicurazione. Residuano, pertanto, € 123,95 oltre ad € 173,78 per spese di assistenza stragiudiziale di cui alla nota di parte attorea.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. *[Firma]*

F.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, condanna la S.p.A. Assitalia assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante, e la sig.ra Anna Mainardi, in solido fra loro, al pagamento a favore della ditta Green

Linea dell'importo di € 297,78, oltre interessi legali
a decorrere dalla data della citazione a quella del
soddisfo.

Roma 13 febbraio 2003

IL CANCELLIERE C2
Dott. Franco Mancini

IL CANCELLIERE C2
Dott. Paniciucci

DEPOSITO IN CANCELLERIA

27.02.03

IL CANCELLIERE C2
Dott. Paniciucci

5. Quanto alla forma che la notificazione della cessione al debitore deve assumere si è sempre deciso concordemente che la comunicazione richiesta dalla legge (come sappiamo al solo scopo di far conoscere al debitore il nuovo soggetto-creditore cui dovrà essere effettuata la prestazione, e non già per la validità e la perfezione della cessione medesima) è svincolata da ogni formalità, essendo sufficiente qualunque mezzo idoneo a rendere edotto il debitore dell'avvenuta successione a titolo particolare nel credito (Cass. 12 gennaio 1959 n. 85, *Giur. compl. cass. civ.* 1950, I, 330; App. Genova 20 novembre 1951, *Foro it. Rep.* 1952, v. *Cessione*, n. 3, che ha ritenuto efficace anche la comunicazione effettuata con lettera semplice); Cass. 21 maggio 1955 n. 1491, *Foro it.* 1956, I, 209; 15 aprile 1957 n. 1278, la quale ha ritenuto efficace, ai fini della notificazione prescritta dall'art. 1264, il protesto delle cambiali tratte espressamente autorizzate, elevato dal cessionario del credito, per girata, dei titoli; 14 maggio 1957 n. 1711, *Banca, borsa, tit. cred.*, 1957, II, 492; 27 aprile 1961 n. 948, *Foro it.* 1961, I, 918; *Giur. it.* 1961, I, 1, 1324; Trib. Milano 16 luglio 1984, *Riv. it. leasing* 1985, 233; *Banca, borsa, tit. cred.* 1986, II, 91; Trib. Milano 28 maggio 1990, *im* 1991, 486, e App. Reggio Calabria 14 giugno 1990, *Riv. not.* 1991, 170, hanno infine ritenuto che la comunicazione può assumere anche la forma semplicemente verbale, purché sia obiettivamente idonea a consentire la conoscenza dell'avvenuta cessione).

Si rinviene peraltro un'unica decisione con cui il S.C. si è schierato per una interpretazione restrittiva della disposizione, affermando che la notificazione, che l'art. 1264 primo comma indica come mezzo di esecuzione della *denuntiatio* al debitore della cessione del credito, deve essere intesa come il risultato dell'attività giuridica formale del pubblico ufficiale, abilitato ad eseguirla, diretta alla consegna al destinatario di una copia dell'atto (Cass. 6 maggio 1966 n. 1182, *Giust. civ.* 1966, I, 1531).